

TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

- 1- I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica da momento della proclamazione degli eletti ovvero, in casi di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
- 2- Essi durano in carica sino all'elezione di nuovi a qualunque causa dovuta

ART. 2

COMPOSIZIONE

- 1- I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
- 2- I consiglieri che non intendono far parte di gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire alla Segreteria del Comune nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
- 3- I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 3

COSTITUZIONE

- 1- Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta alla Segreteria del Comune comunicazione in ordine alla sua composizione. A tal scopo nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio procede alla designazione del Capo Gruppo.
- 2- Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestivamente comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

ART. 4

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

- 1- Il Sindaco nella prima seduta utile informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- 1- Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
- 2- Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico, può per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta su proposta del Sindaco, che deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 6

SESSIONI

- 1- Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria la seconda metà di giugno per il consuntivo salvo modifiche di legge.
- 2- Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3- La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi d'urgenza.
- 4- Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
- 5- Può definire, con le modalità di cui all'art. 39 secondo comma della legge 8/06/1990 n. 142 essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

ART. 7

CONVOCAZIONE

- 1- La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo di Messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
- 2- L'avviso si dà per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
- 3- L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
(Per entrambe le convocazioni si deve ritenere necessaria la consegna del documento di convoca con un congruo anticipo sui termini di legge).
- 4- Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 5- Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta
- 6- L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta.
- 7- Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata nella sale delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata almeno tre giorni prima in caso di sessione ordinaria o straordinaria e almeno 24 ore in caso di sessioni di urgenza.
- 8- Nell'avviso di prima convocazione può esser indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 8

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

- 1- Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più 1 dei consiglieri assegnati al Comune.
Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 6 consiglieri.
- 2- Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino a quarto grado civile abbiano interesse.
- 3- I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 4- I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 9

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

- 1- E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2- L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.
- 3- Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4- Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7

ART. 10

ORDINE DEL GIORNO

- 1- L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto di consiglieri assegnati.
- 2- Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri le questioni da esse proposte hanno precedenza su tutte le altre.
- 3- Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- 4- L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11

SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- 1- Il Sindaco in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

- 2- Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3- Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
- 4- Sui processi non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 12

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

- 1- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
- 2- La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 13

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

- 1- Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2- La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 14

SANZIONI DISCIPLINARI

- 1- Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
- 2- Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3- Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
- 4- Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provoca tumulti o disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi o passi alla vie di fatto.

ART. 15

TUMULTO IN AULA

- 1- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2- In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 16

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- 1- Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, e ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2- Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 17

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

- 1- I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con richiesta per alzata di mano.
- 2- I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e non per più di 3 minuti.

ART. 18

SVOLGIMENTO INTERVENTI

- 1- Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare per quanto possibile, agli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2- I Consiglieri iscritti a parlare non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3- I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 19

DURATA INTERVENTI

- 1- Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi o seduto e rivolto al Sindaco.
- 2- La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) 6 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8/6/1990 n. 142.
 - b) 6 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - c) 3 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

- 3- Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4- Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
- 5- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 5 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 20

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- 1- Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2- La discussione sospensiva può essere posta nel corso della discussione.
- 3- Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
- 4- Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.
- 5- In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo. Compresi i componenti. Se la questione sospensiva è accolta. Il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6- Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 3 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7- I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di 3 minuti ciascuno.
- 8- Ove il Consiglio venga dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 21

FATTO PERSONALE

- 1- Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2- Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
- 3- Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 22

UDIENZE CONOSCITIVE

- 1- Il Consigliere può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni, e documentazioni utili all'attività del Comune.
- 2- Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

- 3- L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4- Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 23

DICHIARAZIONE DI VOTO

- 1- A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a 3 minuti.
- 2- Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 24

VERIFICA NUMERO LEGALE

- 1- In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2- Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 25

VOTAZIONE

- 1- I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
- 2- Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3- Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
- 4- Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5- terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di 3 Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 26

IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

- 1- Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 27

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

- 1- I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2- La verbalizzazione del testo dell'eventuale intervento avviene previa consegna di documento scritto ovvero dettatura fatta al momento al Segretario verbalizzante.

ART. 28

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- 1- Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 2- Possono essere invitati ad assistere quali auditori ai lavori di giunta quando si trattano argomenti specifici, riguardanti le comunicazioni consiliari di cui fanno parte.

ART. 29

SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

- 1- Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
- 2- In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 30

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1- I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune e sarà ad essi riservato un apposito locale per la consultazione ed il ritiro della documentazione richiesta o fornitagli dal Comune il cui libero accesso sarà consentito nelle ore d'ufficio, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2- Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio e tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.
- 3- Hanno infine diritto di prendere visione, tutti i Consiglieri, oltre ovviamente ai capi gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'articolo 45, comma secondo, lettere a) b) e c) della legge 8/6/1990 n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

ART. 31

INTERROGAZIONI

- 1- Le interrogazioni sono svolte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
- 2- Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
- 3- Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma. Il Sindaco per documentate motivazioni può prorogare il termine di 30 giorni dandone comunicazioni all'interrogante.
- 4- Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

ART. 32

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

- 1- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta consigliare. Esse non possono avere durata superiore a 15 minuti per argomento e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
- 2- La replica non può avere durata superiore a 3 minuti.
- 3- Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4- L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

ART. 33

INTERPELLANZE

- 1- Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
- 2- Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 34

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

- 1- Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta consigliare per un tempo non superiore a 5 minuti.
- 2- Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore. L'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 3 minuti. Le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3- Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4- L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
- 5- Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta o dal Sindaco ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione con richiesta di voto.

ART. 35

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

- 1- Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 3 minuti.

ART. 36

MOZIONI

- 1- La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2- La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 37

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

- 1- Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2- Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 5 minuti.
- 3- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 5 minuti, un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 3 minuti.
- 4- Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto, che devono essere limitati nel tempo di 3 minuti.

ART. 38

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

- 1- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare documenti volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2- I documenti sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 39

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

- 1- Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2- In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza dei votanti.

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 40

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

- 1- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2- Le modalità per la presentazione per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della Legge 8/06/1990 n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
- 3- Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

ART. 41

DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- 1- Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2- Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23/04/1981 n. 154.
- 3- Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando senza giustificati motivi, non interviene ad almeno 3 sedute consecutive. Il Consigliere comunale dovrà garantire la propria presenza in almeno due consigli nel corso dell'anno solare.
- 4- Le assenze si considerano giustificate previa comunicazione verbale o telefonica che dovrà comunque essere seguita da comunicazione scritta entro i 7 giorni successivi.

- 5- La decadenza di cui al precedente comma 3 può essere promossa d'ufficio, anche a distanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 6- La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si da per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 42

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

- 1- Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono chiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 7 quarto comma della Legge 8/06/1990 n. 142.

TITOLO IV

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
- 2- Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ed entra in vigore immediatamente dopo l'avvenuta esecutività a norma di legge.